

Relazione controllo contabile al Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Relazione dell'organo di revisione legale indipendente ai sensi dell'articolo 31 D. LGS. 117/2017

Giudizio

All'assemblea degli associati dell'Ente FONDAZIONE GREGORIO ANTONELLI , con sede VIA GREGORIO ANTONELLI 152 , TERRACINA (LT) .

E' stata presentata l'iscrizione al RUNTS sezione Altri enti del Terzo settore .

Indirizzo e-mail dell'Ente: info@casafamigliagregorioantonelli.it

Indirizzo Pec dell'Ente: casafamiglia@pcert.postecert.it

Il revisore unico, a seguito di delibera di nomina, ha svolto il controllo contabile del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, comprensivo di Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e la parte della Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017).

L'Ente non è obbligato alla revisione legale dei conti in quanto trattasi di una fondazione che non ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti imposti, come imposto dall'art. 31, comma 1 del Codice del terzo settore. Comunque l'organo di controllo è stato nominato.

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio dell'Ente FONDAZIONE GREGORIO ANTONELLI chiuso al 31/12/2021 è conforme alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, avvalendosi della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c. prevista dall'art. 7 del D.L. n. 23 del 08/04/2020 (csd. "Decreto liquidità"); esso, pertanto, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'Ente al 31/12/2021.

Elementi alla base del giudizio

La revisione contabile, a norma dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità in conformità a tali principi sono descritte nel paragrafo dedicato alla Responsabilità (del revisore) per la revisione contabile del bilancio d'esercizio. L'organo di revisione attesta di essere indipendente rispetto all'Ente in conformità ai principi di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Alla luce di quanto appena enunciato, l'organo di revisione ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Richiami di informativa ai soci, ex art. 14, comma 2, lettera d), D.L. 39/2010

Non sono da menzionare eventuali richiami di informativa, ex art. 14, 2 comma, lettera d), D.Lgs. 39/2010.

Dichiarazione ex art. 14, comma 2, lettera f), D.L. 39/2010

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f), D.Lgs. 39/2010, non vi sono fatti ulteriori da menzionare rispetto a quanto già esposto nella Relazione di missione, con riferimento alla capacità dell'Ente sottoposto a revisione di mantenere la continuità aziendale, anche con riferimento all'esercizio della deroga prevista dall'art. 7 del D.L. n. 23/2020 (csd. "Decreto liquidità"), emanato in seguito all'epidemia di Covid-19 sviluppatasi nei primi mesi dell'anno 2020.

Aspetti chiave della revisione contabile

L'organo preposto ha deciso di non comunicare gli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione.

Altri aspetti

In merito agli ulteriori aspetti da menzionare che siano rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, si fa presente che l'organo amministrativo nel valutare l'applicabilità della deroga prevista dall'art. 7 del D.L. n. 23/2020 ha valutato come sussistente il presupposto della continuità aziendale alla data di chiusura dell'esercizio sociale, senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data, in coerenza con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo OIC 6. Conseguentemente non si è tenuto conto di tali eventi nell'applicare il Principio di revisione ISA Italia n. 570 "Continuità aziendale" con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità effettuata da tale organo amministrativo alla data del 31/12/2021, sulla base delle informazioni disponibili alla medesima data.

Responsabilità dell'organo amministrativo e di controllo per il bilancio d'esercizio

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio, affinché dallo stesso ne derivi una rappresentazione veritiera e corretta della situazione contabile dell'Ente, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all'Organo Amministrativo, nello specifico e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, l'organo amministrativo è responsabile del controllo interno al fine di consentire la redazione di un bilancio privo di errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali. Si dà evidenza del fatto che il bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità alle linee guida predisposte in data 4 luglio 2019 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successive modifiche e integrazioni.

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale (csd. "going concern") e di un'adeguata informativa in materia. Di fatto, l'organo amministrativo utilizza il presupposto del "going concern" nella redazione del bilancio d'esercizio, salvo che non sussistano i presupposti di messa in liquidazione o interruzione dell'attività che non contempli alternative realmente percorribili a tali scelte. L'organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Ente.

Responsabilità per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

E' dell'organo di revisione la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sul controllo contabile. L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/2010.

L'obiettivo riguarda l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio dell'organo di revisione. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, è stato esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- l'organo di revisione ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; l'organo ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da

- comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- l'organo di revisione ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno;
 - l'organo di revisione ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori;
 - l'organo di revisione è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, l'organo di revisione è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'Ente cessi di operare come un'entità in funzionamento;
 - l'organo di revisione ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
 - l'organo di revisione ha comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
- Il bilancio al 31/12/2021 evidenzia un Patrimonio netto di € 5.989.100 ed un risultato d'esercizio pari a € -29.740.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla Relazione di missione

La responsabilità della redazione della Relazione di missione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete all'organo amministrativo dell'Ente FONDAZIONE GREGORIO ANTONELLI. E' di competenza dell'organo di controllo l'espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione di missione con il progetto di bilancio. A tal fine, sono state svolte le procedure indicate dal principio di revisione ISA Italia 720B emanato dal CNDCEC e raccomandato dalla CONSOB, al fine di verificare la conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. A mio giudizio, la Relazione di missione è coerente con il progetto di bilancio d'esercizio dell'Ente FONDAZIONE GREGORIO ANTONELLI, chiuso al 31/12/2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Data 14/04/2022

l'organo di revisione
